

3. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino centrale trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 1° dicembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg.ne 217

23A00689

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° dicembre 2022.

Approvazione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6, gli stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale, alla lettera g), è individuato il distretto idrografico della Sicilia;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del Piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale»;


Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione



relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;

Visto l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, che ha istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, la quale «ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2019 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia;

Visto il calendario e programma di lavori e misure per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorità di bacino e adottato con deliberazione della Conferenza istituzionale permanente 24 aprile 2020, n. 6;

Vista la valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni, ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2007/60/CE, trasmessa con nota n. 19335 del 22 marzo 2019 del Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque ai fini del successivo inoltrare agli uffici comunitari di riferimento (DG *Environment* Unità C1 - *Clean Water*), in adempimento a quanto previsto dall'art. 15 della direttiva 2007/60/CE;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 5 del 24 aprile 2020, di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima;

Vista la deliberazione della Conferenza istituzionale permanente n. 4 del 15 aprile 2021, di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvione di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della Direttiva medesima;

Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE, al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Viste le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, e, in parti-

colare, le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48978 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prot. MiTE n. 219 del 2 luglio 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 16 del 28 maggio 2021 è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto della Sicilia non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni;

Vista la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 5 del 22 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto il parere n. 105/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia di cui all'art. 1 risulta così articolato:

1. Relazione metodologica per l'aggiornamento e revisione del PGRA (II ciclo di gestione);

allegato 1 - Mappa delle aree a potenziale rischio significativo di alluvione (APSF);

allegato 2 - Mappa di pericolosità di alluvione - scenario elevata probabilità $T_r=50$ anni;

allegato 3 - Mappa di pericolosità di alluvione - scenario media probabilità $T_r=100$ anni;

allegato 4 - Mappa di pericolosità di alluvione - scenario bassa probabilità $T_r=300$ anni;

allegato 5 - Mappa delle caratteristiche idrauliche (tiranti e velocità idrauliche) - scenario elevata probabilità $T_r=50$ anni;

allegato 6 - Mappa delle caratteristiche idrauliche (tiranti e velocità idrauliche) - scenario media probabilità $T_r=100$ anni;

allegato 7 - Mappa delle caratteristiche idrauliche (tiranti e velocità idrauliche) - scenario bassa probabilità $T_r=300$ anni;

allegato 8 - Mappa del rischio di alluvione;



allegato 9 - *Shapefile* «aree soggette al cambiamento climatico»;

allegato 10 - *Shapefile* «aree soggette alle piene lampo»;

allegato 11 - Schede misure del PGRA con indicato il livello di priorità;

allegato 12 - Recepimento delle raccomandazioni e osservazioni del MiTE di cui al parere CT VIA n. 16 del 28 maggio 2021;

2. relazione «Il sistema di allertamento ai fini di protezione civile nella Regione Siciliana (direttiva 2007/60/CE - decreto legislativo 49/2010) per il 2° ciclo del PGRA»;

3. relazione «Analisi del trend climatico ed impatto sulle misure del PGRA del distretto idrografico della Sicilia - 2° Ciclo» e relative n. 39 monografie di bacino.

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia, di cui all'art. 1, costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sicilia e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sicilia, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia è pubblicato sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia e la Regione Siciliana, il cui territorio ricade nel distretto idrografico, per quanto di loro competenza, sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

3. Gli interventi del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 1° dicembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg.ne 218*

23A00690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 gennaio 2023.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Agribiosearch s.n.c. di Fioroni Giovanna e C., in Perugia, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 625/2017;

